Presidenza del Consiglio dei Ministri
Sottosegretario di Stato
per le Politiche e gli Affari Europei

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio di gabinetto
segreteria.capogabinetto@mef.gov.it
Ufficio coordinamento legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
c.a. dott. Stefano Mangogna
stefano.mangogna@mef.gov.it

Ministero della transizione ecologica
Ufficio di Gabinetto - Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea
nucleoue@mite.gov.it
Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo.segreteria@mite.gov.it
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DITEI)
DITEI@mite.gov.it
Direzione generale per l'economia circolare
ECI-UDG@mite.gov.it

Commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive
c.a. Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà
segreteria.bonifiche@governo.it
commissario.bonifiche@governo.it

e p.c.

Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea
rpue.giur@esteri.it

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
D.G.U.E. Ufficio IV
dgue-04@esteri.it

Oggetto: Procedura di infrazione n. 2003/2077 ex art. 260 TFUE - Sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 relativa alle discariche illegali (Causa C-196/13). Notifica di ingiunzione di pagamento della quattordicesima penalità semestrale.

Si trasmette, per i seguiti di rispettiva competenza, la nota della Commissione europea, Direzione generale ambiente, Ares (2022) 4279056 del 9 giugno 2022 e relativi allegati, recante la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per il quattordicesimo semestre successivo alla sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2020 al 2 dicembre 2021).

Dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione europea sono giunti alla conclusione che in questo periodo sono state messe in regola n. **6** discariche e, di conseguenza, la **quattordicesima penalità semestrale** è stata quantificata in **euro 5.000.000.**

Tale somma dovrà essere versata, secondo le modalità indicate nella citata nota, **entro 45 giorni** di calendario **a decorrere dal 10 giugno 2022** (data di ricezione da parte della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea), pena l'applicazione degli interessi di mora, oltre che la possibile apertura di una procedura di compensazione.

Si attira l'attenzione sull'invito rivolto alle Autorità italiane ad inviare, per i semestri successivi, informazioni chiare e complete, riguardanti solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato I della sopra citata lettera. Oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione chiedono, altresì, di ricevere informazioni precise in merito alla scelta di rimuovere i rifiuti o di lasciarli nel sito e, in quest'ultimo caso, riguardo alle scelte adottate per evitare il degrado del sito.

Infine, la Commissione europea ha segnalato la possibilità di fornire elementi che dimostrino chiaramente che, durante il semestre di riferimento, l'Italia non ha potuto compiere progressi verso l'esecuzione della sentenza per impellenti ragioni direttamente correlate all'epidemia COVID-19. Tali elementi potrebbero giustificare una riduzione (totale o parziale) della penalità per il periodo strettamente interessato.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Coordinatore
Prof. Massimo Condinanzi

Firmato digitalmente da
CONDINANZI MASSIMO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

All. 1

cvs

SM_INFRAZIONI-0001002-A-10/06/2022

COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 10.6.2022
SG-Greffe(2022) D/ 10825

RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
BRUXELLES
10 -06- 2022
ARRIVO 422

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

Oggetto: **Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Quattordicesimo semestre successivo alla sentenza**

Per la Segretaria generale

p.o.

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità

All. : **Ares(2022)4279056 - 9.6.2022**

IT

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ref. Ares(2022)4279056 - 09/06/2022

COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
AMBIENTE

La Direttrice generale

Bruxelles
ENV.E.2/MG/bz/Ares(2022)941221

S.E. l'Ambasciatore Pietro Benassi
Rappresentanza permanente d'Italia
presso l'Unione europea
Rue du Marteau, 9B - 1040 Bruxelles

Oggetto: Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 – Quattordicesimo semestre successivo alla sentenza

Signor Ambasciatore,

il 2 dicembre 2014 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha pronunciato la sentenza nella causa C-196/13, Commissione europea contro Repubblica italiana, riguardante la mancata esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05.

Nella suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 la Corte ha dichiarato quanto segue:

"1. La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo l, TFUE".

Inoltre, la Corte ha statuito quanto segue:

"2. La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre".

La suddetta sentenza del 2 dicembre 2014 copre 200 discariche.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
Ufficio: BU-5 04/007 - Tel. linea diretta +32 229-64968

Florika.Fink-Hooijer@ec.europa.eu

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La Commissione valuta attentamente le informazioni fornite dalle Autorità italiane per dimostrare i progressi compiuti nel mettere a norma tali discariche e, sulla base di tale valutazione, richiede alle Autorità italiane di versare la penalità dovuta per le discariche che non sono state messe a norma alla fine di ciascun periodo di riferimento, come previsto dalla sentenza menzionata in precedenza.

Nella sua lettera del 09/02/2022[1] la Commissione ha concluso che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il tredicesimo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/12/2020 al 2/6/2021) era pari a EUR 6 200 000, dovuti per le 29 discariche non regolarizzate nel corso di tale periodo.

Mediante comunicazione inviata il 3 dicembre 2021, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 6 delle suddette 29 discariche per il quattordicesimo semestre successivo alla sentenza (comprendente il periodo dal 3/6/2021 al 2/12/2021).

Come illustrato nell'allegato 1 della presente lettera, dopo aver valutato le informazioni fornite dalle Autorità italiane, questi servizi sono giunti alla conclusione che le suddette sei discariche sono state messe in regola, nessuna delle quali contenente rifiuti pericolosi e che, di conseguenza, il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quattordicesimo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno al 2 dicembre 2021) ammonta a EUR 5 000 000. A tale proposito, i servizi della Commissione attirano l'attenzione delle Autorità italiane sul fatto che ai fini della presente valutazione essi hanno preso in considerazione esclusivamente i progressi documentati entro la fine del periodo di riferimento, e cioè entro il 2 dicembre 2021. I progressi compiuti successivamente saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della quindicesima nota di pagamento relativa al primo semestre 2022.

L'allegato 2 della presente contiene l'elenco delle discariche che, alla luce dell'esame illustrato nell'allegato 1, risultano non ancora conformi.

Pertanto, desidero chiederLe di sottoporre al Suo Governo la presente lettera, mediante la quale si richiede di versare sul conto n. IT13E0100003245350200023200 "Risorse proprie dell'Unione europea" del Ministero del Tesoro/Tesoreria dello Stato la somma totale di cinque milioni (**EUR 5 000 000**) a titolo di penalità corrispondente al quattordicesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 (comprendente il periodo dal 3 giugno al 2 dicembre 2021). Tale penalità dev'essere versata entro 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera.

Vorrei altresì attirare la Sua attenzione sul fatto che il mancato rispetto del suddetto termine di 45 giorni avrà le seguenti conseguenze:

1) In primo luogo, alla scadenza dei 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della presente lettera, saranno applicati interessi di mora, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in euro, quale pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha emesso la sentenza nella causa C-196/13, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

[1] Ares (2022)941221

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

2) In secondo luogo, l'Ufficio contabile della Commissione potrebbe aprire una procedura di compensazione per eventuali importi ancora dovuti, maggiorati degli interessi di mora calcolati al tasso di cui sopra, ai sensi degli articoli 101-102 del regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio dell'Unione.

Al fine di rendere più efficiente la verifica dell'esecuzione della sentenza, Le sarei grato se le ulteriori informazioni che verranno trasmesse dalle Autorità italiane per i semestri successivi continuassero a riguardare solamente le discariche che soddisfano i requisiti illustrati nell'allegato 1 della presente lettera, conformemente alla sentenza della Corte e alla pertinente normativa italiana. Tali informazioni dovrebbero essere chiare e complete e accompagnate dal sommario menzionato all'allegato 3 in modo da consentire alla Commissione di concludere che sono state portate a termine tutte le operazioni necessarie per soddisfare i requisiti i), ii) e iii) descritti nell'allegato 1 della presente.

Oltre alla certificazione dell'assenza di contaminazione, i servizi della Commissione vorrebbero *ricevere informazioni chiare sul fatto che i rifiuti siano stati o meno rimossi. In quest'ultimo caso, le informazioni dovrebbero riguardare le misure adottate per evitare il degrado che può derivare dalla presenza dei rifiuti nel sito (ad esempio la realizzazione del capping o l'isolamento del sito), al fine di consentire a questi servizi di valutare il soddisfacimento del requisito iii) dell'allegato 1.* Ciò è essenziale per confermare che un sito è stato messo in regola.

Desidero inoltre portare alla Sua attenzione la possibilità di fornire elementi che dimostrino chiaramente che durante il semestre di riferimento l'Italia non ha potuto compiere progressi verso l'esecuzione della sentenza per impellenti ragioni, direttamente correlate all'epidemia COVID-19. Tali elementi dovrebbero includere, come minimo, le ragioni specifiche per cui non è stato possibile intraprendere le azioni necessarie a procedere all'esecuzione della sentenza a differenza di altre azioni urgenti e necessarie, i periodi precisi in cui non è stato possibile intraprendere dette azioni, ed i relativi atti legislativi nazionali che hanno limitato le azioni necessarie a progredire verso l'esecuzione della sentenza. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione valuterà, conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 101, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento Finanziario, se la richiesta di rinunciare (parzialmente o interamente) al recupero del pagamento è giustificata, e calcolerà l'importo della prossima penalità. Il Suo governo sarà informato dai servizi della Commissione in merito all'ammontare della penalità da versare e alla scadenza per il pagamento.

Infine, vorrei pregare il Suo Governo di informare al più presto la Commissione in merito ai progressi compiuti durante il quattordicesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza, in modo da poterne tener conto ai fini della liquidazione della penalità relativa a detto semestre.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Firmato elettronicamente

Florika FINK-HOOIJER

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Allegati:

1) Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 3 dicembre 2021, e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica Italiana per il quattordicesimo semestre (3/6/2021-2/12/2021) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13.

2) Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del quattordicesimo semestre successivo alla sentenza (3/6/2020-2/12/2021).

3) Checklist.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Firmato elettronicamente il 09.06.2022 11:38 (UTC+02) in conformità all'articolo 11 della decisione (UE) 2021/2121 della Commissione

ALLEGATO 1

Valutazione delle informazioni inviate dalle Autorità italiane il 3 dicembre 2022 e calcolo della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quattordicesimo semestre (3/6/2021-2/12/2021) successivo alla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 (procedura di infrazione 2003/2077)

1. Le discariche dichiarate non conformi alle Direttive 75/442 e 91/689

Dai punti 52, 53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le discariche dichiarate dalla Corte non conformi alla Direttiva 75/442 e alla Direttiva 91/689, occorre soddisfare i seguenti requisiti

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti.

ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi.

iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[1]) e/o una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[2]) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'art. 240 del D. Lgs. 152/2006[3]), e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente. Cionondimeno resta inteso che, qualora le competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente. Inoltre, devono essere presentati risultati del monitoraggio delle sostanze rilevanti che si riferiscano ad un periodo sufficientemente lungo e rappresentativo (comprendente, ad

[1] Ai sensi dell'art. 240, lettere m) e o), del D. Lgs. 152/2006, la "messa in sicurezza" consiste nel contenimento ("messa in sicurezza d'emergenza") o nell'isolamento definitivo ("messa in sicurezza permanente") delle fonti inquinanti esistenti in un sito.

[2] Ai sensi dell'art. 240, lettera p), del D. Lgs. 152/2006, la "bonifica" consiste nell'eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti, o nel ridurre le concentrazioni delle stesse, in modo che la contaminazione eventualmente restante nel sito non ecceda determinate soglie previste dalla legge.

[3] Ai sensi dell'art. 240, lettera q), del D. Lgs. 152/2006, il "ripristino" consiste negli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica che consentono di recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

esempio periodi piovosi) da provare che è esclusa qualsiasi contaminazione da parte dei rifiuti oggetto di misure di contenimento.

Pertanto, per poter concludere che una discarica è stata ormai regolarizzata, **la Commissione ha bisogno di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per ciascuna discarica, il soddisfacimento dei sopra indicati requisiti i) e iii) nonché, qualora rilevi (vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi), del sopra indicato requisito ii).**

Per quanto riguarda l'adempimento del requisito i) (assicurare che nei siti non siano più depositati rifiuti), stando alle informazioni fornite dalle Autorità italiane prima della sentenza, tutti i siti coperti dalla sentenza sono inattivi (non vi vengono più conferiti rifiuti). Pertanto, la Commissione conclude che, in linea di massima e salvo evidenze in senso contrario, il requisito i) è soddisfatto per tutti i siti coperti dalla sentenza. D'altro canto, il soddisfacimento del requisito ii) (qualora rilevi, vale a dire per le discariche contenenti rifiuti pericolosi) e del requisito iii) è valutato dalla Commissione sulla base dei documenti giustificativi forniti dalle Autorità italiane per ciascuno dei siti coperti dalla sentenza.

Per aggiornare la Commissione sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 2 dicembre 2014, consentendole in tal modo di stabilire la penalità eventualmente dovuta dalla Repubblica italiana per il quattordicesimo semestre (dal 3 giugno 2021 al 2 dicembre 2021) successivo alla sentenza, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione i seguenti documenti:

- nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 0001744, pervenuta a questi servizi il 3/12/2021 e relativi allegati.

La suddetta comunicazione delle Autorità italiane contiene:

- informazioni e documenti d'appoggio intesi a dimostrare che altre 6 discariche, sulle 29 che rimangono non conformi alle direttive 75/442 e 91/689 dopo le precedenti comunicazioni inviate dall'Italia, sono state regolarizzate.

2. <u>Le 6 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state regolarizzate</u>

In merito alle 6 discariche che secondo le Autorità italiane sono state regolarizzate e ai relativi documenti di appoggio, i servizi della Commissione osservano quanto segue:

1. Per quanto riguarda la **<u>discarica di Belmonte Calabro (Calabria),</u>** la documentazione d'appoggio (relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Unità tecnica amministrativa del 2 dicembre 2021 nonché processo verbale di consegna dei lavori e i relativi allegati fotografici del 18 novembre 2021) attesta che si tratta di una discarica utilizzata unicamente quale discarica per rifiuti non pericolosi. Nel settembre 2009 era stata attuata una caratterizzazione dei suoli da cui risultava che l'unico valore superiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR) era quello relativo al parametro cadmio. Gli esiti della caratterizzazione erano stati approvati in sede di conferenza dei servizi il 7 febbraio 2012. Le attività di indagine integrative sono state eseguite nel periodo gennaio – marzo 2021. Ne è emersa una unica leggera anomalia con riferimento alla

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

concentrazione di idrocarburi pesanti, che è stata tuttavia rettificata in sede di calcolo dell'incertezza di misura, utilizzando il modello di calcolo Risknet 3.1.1.
La conferenza dei servizi riunita il 30 settembre 2021 ha approvato l'esito sopra riassunto e ha stabilito di effettuare il ripristino del sito con un intervento di ingegneria naturalistica ("phitocapping") utilizzando piantagioni autoctone.
A seguito di approvazione del progetto esecutivo, è stata avviata la procedura negoziata che ha permesso l'aggiudicazione dei lavori.
I lavori hanno avuto inizio in data 18 novembre 2021 per concludersi il 18 dicembre 2021, secondo quanto indicato nel Processo verbale di consegna dei lavori.

Poiché le Autorità italiane hanno dato l'assicurazione che la fonte inquinante costituita dai rifiuti è stata bonificata e che il sito dal 30 settembre 2021 è ritenuto non contaminato, garantendo che la discarica non rappresenta più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente, provvedendo inoltre al ripristino del sito con tecniche di ingegneria naturalistica, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

2. Per quanto riguarda la **discarica di Finoieri -Magisano (Calabria),** la documentazione d'appoggio (determina del 2 dicembre 2021 del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 528 del 2/12/2021 e i relativi allegati) attesta che si tratta di una discarica di rifiuti urbani sversati in un fosso e non più attiva da oltre trent'anni. La discarica non era dotata di alcun presidio ambientale. Il piano di caratterizzazione è stato approvato nel 2013 e le indagini sulle matrici ambientali, approvate in sede di conferenza dei servizi il 3 dicembre 2015, hanno evidenziato superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per gli analiti Mercurio, Zinco e Idrocarburi per il suolo superficiale e Mercurio e Zinco per il suolo profondo. L'analisi di rischio ha dimostrato la necessità di avviare interventi di bonifica sul suolo profondo per il mercurio. Nelle acque di falda venivano riscontrati superamenti per alluminio, ferro e manganese. Di conseguenza, le autorità competenti hanno disposto la bonifica del sito. Il progetto definitivo della bonifica è stato approvato nel 2021, a cui è seguita una nuova analisi di rischio sulla matrice suolo profondo, allo scopo di esaminare come operare su detta matrice, una volta effettuata la rimozione dei rifiuti. I lavori sono iniziati a novembre 2021 e la relazione del 2 dicembre 2021 ne attesta la sostanziale conclusione con rimozione dei rifiuti dalle aree interessate ed eliminazione del rischio ambientale. Risulta dunque che la fonte primaria della contaminazione costituita dai rifiuti è stata rimossa in maniera permanente e definitiva.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione hanno acquisito la prova sufficiente a garantire che questa discarica è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

3. Per quanto riguarda la **discarica di Pontone Pontonicchio – Lesina** (Puglia) la documentazione d'appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 526 del 1/12/2021 e i relativi allegati) attesta che la discarica, ricavata da una cava in disuso, è stata attiva dal 1992 al 1998 per lo smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Lesina ed è inattiva da oltre venti anni. Il piano di caratterizzazione dei suoli è stato attuato nel dicembre 2012 e i suoi esiti sono stati valutati dalla conferenza dei servizi del 17/12/2014. Valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) erano stati riscontrati per alcuni metalli e idrocarburi pesanti. Il progetto di bonifica predisposto nel 2015 e approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 23/03/2018 si è tradotto nella rimozione dei rifiuti e, in particolare, di quelli classificati come CER[4] 17 06 05 e 15 02 02. La relazione sullo stato dei lavori redatta il 30/11/2021 attesta l'avvenuto smaltimento dei rifiuti nonché la messa in sicurezza permanente del sito (MISP), con impermeabilizzazione del fondo e delle pareti, nonché l'allontanamento delle acque meteoriche.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

4.

Per quanto riguarda la **discarica di San Martino nel Comune di Cammarata (Sicilia),** la documentazione d'appoggio (atto dispositivo del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 530 del 1/12/2021 e i relativi allegati) attesta che nel sito non vengono più depositati rifiuti ed è inoltre presente una recinzione perimetrale volta ad impedirne l'accesso; nel sito non sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi; sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza permanente (MISP) con la realizzazione di un capping che isola i rifiuti in maniera permanente e definitiva impedendo l'infiltrazione di acque meteoriche.

Inoltre, gli esiti del monitoraggio sulla presenza residuale di analiti nelle acque superficiali e sotterranee dimostrano valori simili a monte e a valle della ex discarica.

Infine, le obiezioni sollevate dalla Commissione a pagina 4 dell'allegato I alla Notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità per il dodicesimo semestre successivo alla sentenza hanno trovato risposta adeguata nella relazione esplicativa geologica sulla composizione geochimica dei terreni, richiamata nell'atto dispositivo sopra citato.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

5.

Per quanto riguarda la **discarica in località Fornace nel Comune di Trevi (Lazio),** la documentazione d'appoggio (atto dispositivo del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 525 del 1/12/2021 e i relativi allegati) attesta che la

[4] European Waste Code

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

discarica è stata innanzitutto oggetto di messa in sicurezza i cui lavori sono iniziati nel 2012 e terminati nel 2015. La successiva caratterizzazione dei suoli, con verbale di consegna dei lavori approvato in data 27/07/2021, ha dato esito positivo e dalla Relazione sui risultati del piano di caratterizzazione emerge che tutte le matrici analizzate risultano conformi alla normativa applicabile. Il sito è stato inoltre oggetto di VINCA (valutazione di incidenza ambientale).

Secondo la documentazione trasmessa, il sito è da considerarsi non contaminato in quanto gli esiti della caratterizzazione attestano valori tutti inferiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Nel sito non sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi e non vengono più depositati rifiuti; è inoltre presente una recinzione volta ad impedirne l'accesso.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

6.

Per quanto riguarda la **discarica Acqua dei bagni nel Comune di Verbicaro (Calabria)**, la documentazione d'appoggio (atto dispositivo del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 527 del 1/12/2021 e i relativi allegati) attesta che con delibera della Giunta comunale di Verbicaro n. 101 del 26/10/2018 è stato approvato il progetto definitivo di bonifica e messa in sicurezza ambientale nel sito dell'ex discarica comunale. Considerato che la campagna di indagini ambientali effettuata nel 2009 aveva individuato una contaminazione della falda a valle e a monte della discarica, con superamenti dei valori consentiti per alluminio, manganese, ferro, solfato, Tricolorometano e un rischio non accettabile per l'arsenico, le indagini venivano ripetute a 5 anni di distanza e gli unici valori fuori norma risultavano essere quelli relativi al manganese.

Nei mesi di maggio-giugno 2016 ma zona è stata oggetto di un Piano di indagini integrative e i risultati di questa nuova campagna hanno fatto emergere, per tutti gli analiti indagati, valori inferiori a quelli della normativa vigente. Nel sito non sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi e non vengono più depositati rifiuti; è inoltre presente una recinzione lungo tutta l'area perimetrale; i rifiuti anteriormente presenti sono stati rimossi in modo permanente e definitivo mediante un intervento di escavazione, vagliatura, smaltimento e riprofilatura.

Per questo sito non è dunque dovuta alcuna penalità.

3. Calcolo del totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quattordicesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2021 al 2 dicembre 2021)

Con la sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, la Corte ha ordinato alla Repubblica italiana di

"versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all'esecuzione della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest'ultimo, a partire

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

da un importo iniziale fissato in EUR 42 800 000, dal quale saranno detratti EUR 400 000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 200 000 per ogni altra discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall'importo della penalità stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell'inadempimento constatato messe a norma nel corso del semestre."

La sentenza del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 copre 200 discariche: 198 discariche per le quali la Corte ha dichiarato la violazione delle Direttive 75/442 e 91/689 (14, tra queste 198, contengono rifiuti pericolosi[5]) e 2 discariche per le quali la Corte ha accertato la violazione della Direttiva 1999/31.

Nella lettera SG-Greffe (2015) D/7992, inviata alle Autorità italiane il 13/7/2015, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 15 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2015 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 15 discariche era tra quelle contenenti rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il primo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 42 800 000 – EUR 3 000 000) = EUR 39 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/1687, inviata alle Autorità italiane il 9/2/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 30 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel novembre 2015-gennaio 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il secondo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 39 800 000 – (EUR 800 000 + EUR 5 600 000) = EUR 33 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2016) D/13662, inviata alle Autorità italiane il 15/9/2016, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 22 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2016-agosto 2016 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 6 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il terzo semestre successivo alla sentenza era pari a EUR 33 400 000 – (EUR 2 400 000 + EUR 3 200 000) = EUR 27 800 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/6030, inviata alle Autorità italiane il 18/4/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 31 discariche

[5] Le 14 discariche contenenti rifiuti pericolosi sono: 1) Firmo-Sciolle; 2) S. Giovanni in Persiceto-V. Samoggia 26 (sito Razzaboni); 3) Riano-Piana Perina; 4) Carcare-Premara Paleta; 5) La Spezia-Pitelli (discarica Ruffino Pitelli); 6) La Spezia-Pitelli IPODEC; 7) Lerici-Pertusola; 8) Mantova-Valdaro; 9) Zanica-Ex cava Cuter; 10) Ascoli Piceno-SGL Carbon; 11) Serravalle Scrivia-La Luminosa; 12) Priolo Gargallo-Penisola Magnisi; 13) Gualdo Tadino-Vigna Vecchia; 14) 1 discarica in Campania mai identificata dalle Autorità italiane.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel dicembre 2016-marzo 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 1 di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quarto semestre successivo alla sentenza era pari a 27 800 000 – (400 000 + 6 000 000)=21 400 000.

Nella lettera SG-Greffe (2017) D/13722, inviata alle Autorità italiane il 4/9/2017, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 25 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane nel giugno 2017-agosto 2017 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché 2 di tali discariche contenevano rifiuti pericolosi, la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il quinto semestre successivo alla sentenza era pari a 21 400 000 – (EUR 800 000+4 600 000)=16 000 000.

Nella lettera SG-Greffe (2018) D/3576, inviata alle Autorità italiane il 9/3/2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 9 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 4/12/2017 e il 21/2/2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 9 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il sesto semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 16 000 000 – EUR 1 800 000) = EUR 14 200 000.

Nella lettera SG-Greffe (2018) D/19279, inviata alle Autorità italiane il 19/10/2018, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 13 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 1° giugno 2018 e il 10 ottobre 2018 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 13 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il settimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 14 200 000 –EUR 2 600 000) = EUR 11 600 000.

Nella lettera SG-Greffe (2019) D/5909, inviata alle Autorità italiane l'11/4/2019, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 7 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 novembre 2018 e il 26 marzo 2019 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 7 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per l'ottavo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 11 600 000 –EUR 1 400 000) = EUR 10 200 000.

Nella lettera SG-Greffe (2019) D/16790, inviata alle Autorità italiane il 19/11/2019, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 3 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 maggio 2019 e il 1° ottobre 2019 avevano dimostrato l'avvenuta messa in regola. Poiché nessuna di tali 3 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il nono semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 10 200 000 –EUR 600 000)=EUR 9 600 000.

Nella lettera SG-Greffe (2020) D/5578, inviata alle Autorità italiane l'11/6/2020, la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 5 discariche, relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 2 dicembre 2019 e il 5 marzo 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali 5 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il decimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 9 600 000-EUR 1 000 000)=EUR 8 600 000.

Nella lettera inviata alle Autorità italiane l'11/2/2021[6], la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 7 discariche relativamente alle quali di documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 15 giugno 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali 7 discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per l'undicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 8 600 000-1 400 000)=EUR 7 200 000.

Nella lettera inviata alle Autorità italiane il 7/10/2021[7], la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per 2 discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 30 dicembre 2020 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché nessuna di tali discariche conteneva rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il dodicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 7 200 000-400 000)=EUR 6 800 000.

Da ultimo, nella lettera inviata alle Autorità italiane il 09/02/2022[8], la Commissione concludeva che nessuna penalità era dovuta per due discariche relativamente alle quali i documenti trasmessi dalle Autorità italiane il 01/06/2021 avevano dimostrato l'avvenuta regolarizzazione. Poiché due di tali discariche erano state messe in regola, di cui una contenente rifiuti pericolosi, in detta lettera la Commissione concludeva che la penalità complessiva dovuta dalla Repubblica italiana per il tredicesimo semestre successivo alla sentenza era pari a (EUR 6 800 000-600 000)=EUR 6 200 000.

Mediante comunicazione inviate il 3 dicembre 2021, le Autorità italiane hanno inteso dimostrare che nessuna penalità è dovuta per altre 6 discariche che, secondo le Autorità italiane, sono state messe in regola.

Poiché le suddette comunicazioni non contengono alcuna affermazione sulle altre (29 – 6) = 23 discariche, si deve concludere che le Autorità italiane riconoscono che il pagamento di una penalità è dovuto per queste 23 discariche.

---

[6] (Ares (2021)1292992)
[7] Ares (2021)6119967
[8] Ares (2022)941221

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Per quanto riguarda le 6 discariche con riferimento alle quali le Autorità italiane sostengono che nessuna penalità è dovuta, alla luce dell'analisi contenuta nella sezione 1 del presente allegato, i servizi della Commissione concordano che nessuna penalità è dovuta per le 6 discariche succitate:

1. **Belmonte Calabro (Calabria),**
2. **Finoieri -Magisano (Calabria),**
3. **Pontone Pontonicchio – Lesina (Puglia),**
4. **San Martino nel Comune di Cammarata (Sicilia),**
5. **località Fornace nel Comune di Trevi (Lazio),**
6. **Acqua dei bagni nel Comune di Verbicaro (Calabria)**.

Pertanto, **dall'importo di EUR 6 200 000** (la penalità pagata per il tredicesimo semestre successivo alla sentenza, la quale costituisce la base per il calcolo della penalità dovuta per il tredicesimo semestre successivo alla sentenza) **occorre detrarre un importo di (EUR 200 000 x 6 discariche contenenti rifiuti non pericolosi) = EUR 1 200 000**.

Alla luce di quanto precede, si deve concludere che **il totale della penalità dovuta dalla Repubblica italiana per il quattordicesimo semestre successivo alla pronuncia della sentenza** del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13 (periodo dal 3 giugno 2021 al 2 dicembre 2021) **ammonta a (EUR 6 200 000–EUR 1 200 000) = EUR 5 000 000**.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALLEGATO 2

Elenco delle discariche coperte dalla sentenza del 2/12/2014 nella causa C-196/13 – Situazione allo scadere del quattordicesimo semestre successivo alla sentenza (3/12/2020-2/6/2021)

Abruzzo	**Discarica (comune)**	**Discarica (località)**	**Tipologia**
1.	Vasto	Vallone Maltempo	

Calabria	**Discarica (comune)**	**Discarica (località)**	
1.	Amantea	Grassullo	
2.	Colosimi	Colle Fratantonio	
3.	Longobardi	Tremoli Tosto	
4.	Mormanno	Ombrele	
5.	Sangineto	Timpa di Civita	
6.	Pizzo	Marinella	

Campania	**Discarica (comune)**	**Discarica (località)**	
1.	Pagani	Torretta	contiene rifiuti pericolosi
2.	S. Lupo	Defenzola	
3.	S. Arcangelo Trimonte	Pianella Nocecchia	
4.	Tocco Caudio	Paudone	

Lazio	**Discarica (comune)**	**Discarica (località)**	
1.	Trevi nel Lazio	Carpineto	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Marche	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Ascoli Piceno	SGL Carbon	contiene rifiuti pericolosi

Puglia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Sannicandro di Bari	Pesco Rosso	
2.	S. Pietro Vernotico	Manciandare	
3.	Santeramo in Colle	Monte Freddo	

Sicilia	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Augusta	Campo sportivo	
2.	Paternò	Contrada Petulenti	
3.	Cerda	Contrada Caccione	

Veneto	Discarica (comune)	Discarica (località)	
1.	Chioggia	Borgo S. Giovanni	
2.	Mira	V. Teramo	
3.	Venezia	Area Miatello	
4.	Venezia	Moranzani B.	

TOTALE: 23 discariche ancora non conformi

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Allegato 3

Checklist

I seguenti elementi dovrebbero essere inclusi in un documento di sintesi per ciascuna discarica che si riferisca ai documenti inviati per provare che una discarica irregolare è stata regolarizzata e non costituisce un rischio per la salute umana e per l'ambiente.

Elementi da verificare	
Tipo di discarica	
• autorizzata	
• irregolare	
• scarico incontrollato di rifiuti	
Tipo e quantità di rifiuti	
Rifiuti lasciati sul posto	
Presenza di contaminazione	
• suolo profondo	
• suolo superficiale	
• acque sotterranee	
• acque superficiali	
Contaminazione presumibilmente connessa con la presenza dei rifiuti? In caso di risposta negativa spiegare quale ne sia l'origine	
Isolamento definitivo dei rifiuti ottenuto tramite:	
• capping	
• impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica	
• sistema di drenaggio delle acque metereologiche	
Monitoraggio	
• durata del periodo di	

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

monitoraggio	
• elementi monitorati	
Contaminazione misurata dopo la conclusione dei lavori	
• confronto dei risultati con la contaminazione iniziale	
• eliminata –si/no	

TOT. 18 PAGINE

PER COPIA CONFORME
IL FUNZIONARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

10 GIU. 2022

Firmato elettronicamente il 08.02.2022 21:36 (UTC+01) in conformità all'articolo 11 della decisione C(2020) 4482 della Commissione